



**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
E COMPLEMENTARE (CPV 34992200-9)
CAPITOLATO TECNICO**

ART.1 – OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di segnaletica stradale verticale e complementare, come meglio dettagliata all’art.3.

ART.1-BIS – RISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI

I beni oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 5 febbraio 2015 (G.U. 2 marzo 2015, n.50), nelle sue parti pertinenti.

ART.2 – DURATA E IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO

Il presente accordo, ed i relativi contratti attuativi, hanno durata fino al giorno 31/12/2025.

L’importo stimato dell’accordo è pari ad Euro 12.295,08 oltre IVA, così suddivisi:

- Euro 6.147,54 oltre IVA per l’annualità 2024
- Euro 6.147,54 oltre IVA per l’annualità 2025

ART.3 – DETTAGLIO DELLA FORNITURA

SEGNALETICA STRADALE

La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

- a) segnali verticali;
- b) segnali orizzontali;
- c) segnali luminosi;
- d) segnali ed attrezzature complementari.

Nel regolamento di attuazione del Codice della Strada, che si intende parte integrante del presente capitolato, sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze e altezze), le norme tecniche di impiego ed i casi di obbligatorietà.

Sono inoltre indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie, le quali hanno la funzione di illustrarne il significato, in modo da renderlo palese ai fini del comportamento dell’utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide. Nel presente capitolato vengono ripresi alcuni articoli del regolamento che saranno utili nell’esecuzione dei lavori del presente appalto.

SEGNALI VERTICALI

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

- Segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura ed impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

- Segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi. Si suddividono in:
 - segnali di precedenza
 - segnali di divieto
 - segnali di obbligo
- Segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti. Si suddividono in:
 - segnali di preavviso
 - segnali di direzione
 - segnali di conferma
 - segnali di identificazione strade
 - segnali di itinerario
 - segnali di località e centro abitato
 - segnali di nome strada
 - segnali turistici e di territorio
 - altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli.

Il regolamento stabilisce forme dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

SEGNALI DI PERICOLO IN GENERALE

I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto, devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza.

I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente visibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, posizionandoli anche sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

Se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita (es. serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo "ESTESA" (mod. II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non può superare i 3 km.

In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo.

NORME GENERALI SUI SEGNALEI VERTICALI

I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'art.39 C.d.S, devono avere, nella parte anteriore e visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del *regolamento* ed alle relative figure e tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Tutti i cartelli da fornire dovranno contenere, serigrafata sul retro, la seguente dicitura:

COMUNE DI CENTALLO

FORNITORE

MARCHIO CE E NORMATIVA UNI-EN-ISO DI RIFERIMENTO

Ordinanza n. _____ del _____

COLORI DEI SEGNALI VERTICALI

I colori da utilizzare per i segnali stradali, di seguito indicati, hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'art.79 c.9 del *regolamento*. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e nei modelli allegati al presente capitolato:

- verde: per le autostrade o per l'avvio ad esse
- blu: per le strade extraurbane o per l'avvio ad esse
- bianco: per le strade urbane o per l'avvio a destinazioni urbane, ovvero per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano
- giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o lavori sulla strada;
- marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico, ovvero per denominazioni geografiche, ecologiche, di recreazione e per i camping
- nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane
- arancio: per i segnali *Scuolabus* e *Taxi*
- rosso: per i segnali *SOS* e *Incidente*
- bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali
- grigio: per il segnale *Segnaletica orizzontale in rifacimento*

Le scritte sui colori di fondo dovranno essere:

- bianche: su fondo verde, blu, marrone e rosso
- nere: su fondo giallo e arancio
- gialle: su fondo nero
- blu, nere o grigie: su fondo bianco

I simboli sui colori di fondo dovranno essere:

- neri: su fondo giallo e arancio
- neri, blu o grigi: su fondo bianco
- bianchi: su fondo blu, verde, rosso, marrone e nero

Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.

VISIBILITÀ DEI SEGNALI

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, qualora necessario, attuare il comportamento richiesto.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono, indicativamente, le seguenti:

	Segnali di pericolo	Segnali di prescrizione
--	---------------------	-------------------------

Autostrade e strade extraurbane principali	150 metri	250 metri
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con limite di velocità superiore a 50km/h)	100 metri	150 metri
Altre strade	50 metri	80 metri

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli del regolamento.

Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte e di giorno. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza, con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale ed alla visibilità da dare allo stesso ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità locale predominante dei veicoli percorrenti la strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche ed il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui sia esplicitamente previsto e per i seguenti segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

CARATTERISTICHE DI SOSTEGNI, SUPPORTI E ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA STRADALE

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo, con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dall'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile anti-rotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare, di norma, un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno.

PANNELLI INTEGRATIVI

I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:

- per definire la validità nello spazio del segnale
- per precisare il significato del segnale
- per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo

I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli ed iscrizioni esplicative sintetiche

e concise.

I pannelli integrativi possono essere relativi ai seguenti modelli:

- modello II.1 – per le distanze
- modello II.2 – per le estese
- modello II.3 – per indicare periodi di tempo
- modello II.4 – per indicare eccezioni o limitazioni
- modello II.5 – per indicare l’inizio, la continuazione o la fine
- modello II.6 – per esplicitazioni o indicazioni
- modello II.7 – per indicare l’andamento della strada principale

Il modello II.1 indica la distanza, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l’inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell’indicazione (mod. II.1/a, II.1/b).

Il modello II.2 indica l’estesa, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (mod. II.2/a, II.2/b).

Il modello II.3 indica il tempo di validità, cioè il giorno, l’ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vigono la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).

Il modello II.4 indica eccezioni o limitazioni, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie, i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (mod. II.4/n). Quando invece si intende concedere la deroga a una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola *eccetto* (mod. II.4/b). In caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali, i simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello della prescrizione.

Il modello II.5 indica l’inizio, la continuazione o la fine di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (mod. II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L’uso del pannello *Inizio* deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di *Fine* nei casi in cui non esista il corrispondente segnale.

Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero ne aggiunge una esplicitazione al fine di ampliarne o specificarne utilmente il significato, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (mod. II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/1, II.6/m, II.6/n, II.6/pl, II.6/p2, II.6/ql, II.6/q2).

I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sono:

Simbolo	Figura	Significato
Pennello e striscia	Mod. II.6/a	Segnaletica in rifacimento
Auto in collisione	Mod. II.6/b	Indicente
Locomotive	Mod. II.6/c	Attraversamento di binari
Lama sgombraneve e cristallo di ghiaccio	Mod. II.6/d	Sgombraneve in azione
Onde azzurre	Mod. II.6/e	Zona soggetta ad allagamento
Due file di auto	Mod. II.6/f	Coda
Pala meccanica	Mod. II.6/g	Mezzi di lavoro in azione
Cristalli di ghiaccio	Mod. II.6/h	Strada sdruciolevole per ghiaccio

Nuvola con gocce	Mod. II.6/i	Strada sdruciolevole per pioggia
Autocarro e auto	Mod. II.6/l	Autocarri in rallentamento
Gru e auto	Mod. II.6/m	Zona di rimozione coattiva
Freccia verticale	Mod. II.6/n	Segnale di corsia
Esempi con iscrizione	Mod. II.6/p1 – II.6/p2	Tornanti
Macchina operatrice	Mod. II.6/q1 – II.6/q2	Pulizia strade

Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo è di colore nero su fondo bianco.

Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È altresì vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (fig. II.35) con pannelli modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo sia stabilito dalle presenti norme.

Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (mod. II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d).

ISCRIZIONI LETTERE E SIMBOLI RELATIVI AI SEGNALE DI INDICAZIONE

In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numeri di strada, direzioni cardinali o abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.

I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione dello stesso, può essere impiegato il solo simbolo.

I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni riguardanti i punti di pubblico interesse urbano, come:

- strade urbane ed extraurbane
- quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi strada e ospedali
- ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri, comprese quelle dei pannelli integrativi

Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati, l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.

Di norma, devono essere usati i caratteri “normali”. I caratteri “stretti” sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.

I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

DIMENSIONI E FORMATI DEI SEGNALE VERTICALI

Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15, che fanno parte integrante del presente capitolato.

I segnali di formato *grande* devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato *normale*.

I segnali di formato *piccolo* o *ridotto* possono essere impiegati qualora le condizioni di impianto limitino

materialmente l'impiego di segnali di formato *normale*.

Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante ed all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Qualora due o più segnali compaiano su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato *segnale composito*. Le dimensioni dello stesso devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco (o giallo per i segnali temporanei di prescrizione).

Le dimensioni minime dei *segnali compositi* relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 e il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm.

L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali e temporanee.

Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma, nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere e commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tab. II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21).

UNIFORMITÀ DELLA SEGNALETICA E DEI MEZZI, REGOLAZIONE, CONTROLLO E OMOLOGAZIONI

Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal *Codice della Strada*, dal *regolamento* o dai decreti e direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

I prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale complementare e per i passaggi a livello hanno l'obbligo di esibire la certificazione di conformità del prodotto, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie UNI EN 45.000 e e.m.i.

Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori, che comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dai produttori dai quali si approvvigionano.

GARANZIA DEI PRODOTTI E DURATA

Con ogni fornitura dovrà essere fornita la relativa garanzia tecnica con la durata della stessa, oltre alle eventuali certificazioni industriali.

Qualora il materiale fornito o installato risulti deteriorato prima della scadenza della garanzia, dovrà essere automaticamente sostituito dall'aggiudicatario.

ART.4 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.5 – CONSEGNE

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.

La merce deve essere consegnata presso il Comando di Polizia Locale di Centallo, sito in Via San Michele n.15.

ART.6 – ORDINATIVI

I prodotti devono essere consegnati solo previa trasmissione di contratto attuativo dell'accordo quadro, che descriverà l'esatta quantificazione delle forniture.

ART.7 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dalla stazione appaltante o da essa preventivamente approvata.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile unico del progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante.

ART.8 – VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che ipotesi previste dall'art.120 del *codice dei contratti*, nei seguenti casi:

- Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari
- Per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile unico del progetto, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di affidamento, che possono determinare, senza aumento del costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite
- Per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatasi nel corso di esecuzione del contratto
- Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART.9 – VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile unico del progetto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- Averse condizioni climatiche
- Cause di forza maggiore
- Altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione

Il responsabile unico del progetto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appesa sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile unico del progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART.11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dei contratti attuativi dell'accordo quadro è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione del contratto.

ART.12 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile unico del progetto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
- L'indicazione dell'esecutore
- Il nominativo del responsabile unico del progetto
- Il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione
- L'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
- La certificazione di regolare esecuzione

ART.13 – PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al fornitore delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3‰ ad un massimo dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile unico del progetto, con nota indirizzata al responsabile del servizio, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile del servizio, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della stessa.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla ditta appaltatrice e di affidarla, anche provvisoriamente, ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale dal corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

ART.14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art.122 del *codice dei contratti*, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha il diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo P.E.C. al domicilio eletto dal fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nell'esecuzione dell'appalto
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente atto
- Manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto
- Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- Utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del codice civile

Ove si verificassero deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art.50 c.1 lett.b) del *codice dei contratti*, di importo inferiore ad Euro 40.000,00, gli operatori economici sono ammessi ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento

ART.15 – RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del fornitore possano essere vantate pretese, salve che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari da notificarsi al fornitore a mezzo P.E.C.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione, delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

ART.16 – PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al Codice Univoco Ufficio UFKXC0.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del fornitore.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.P.A.

A questo proposito, il fornitore deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L'accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla consegna dei beni.

Il fornitore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente contratto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora il fornitore non assolverà agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, lo stesso si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3 c.8 della medesima legge.

ART.17 – REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo dell'accordo quadro.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo ed operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario e sarà oggetto di riscontro entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito di istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.18 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione del contratto.

ART.19 – CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'imposta di bollo.

ART.20 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art.1 c.7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n.135, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo dell'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a quindici giorni.

In caso di recesso, l'amministrazione provvederà a corrispondere il compenso per le prestazioni già eseguite

ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART.21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento comunale “*Codice di condotta dei dipendenti del Comune di Centallo*”, approvato con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni al sopra indicato Regolamento da parte dei collaboratori dell’impresa contraente. L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria l’indirizzo URL del sito istituzionale in cui il menzionato regolamento è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.

ART.22 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il fornitore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Cuneo.

Centallo, 08/03/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

SCICOLONE Dott. Filippo Davide

(firmato digitalmente)